

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1567/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1568/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul contributo alla lotta contro le malattie legate alla povertà (HIV/AIDS, tubercolosi e malaria) nei paesi in via di sviluppo** ..... 7
- Regolamento (CE) n. 1569/2003 della Commissione, del 5 settembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 13
- Regolamento (CE) n. 1570/2003 della Commissione, del 5 settembre 2003, che stabilisce i quantitativi per i quali possono essere presentate domande di titoli d'importazione relative al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2004 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Polonia e l'Ungheria ..... 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 1571/2003 della Commissione, del 5 settembre 2003, che modifica alcuni elementi del disciplinare relativo alla denominazione figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Parmigiano Reggiano)** ..... 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 1572/2003 della Commissione, del 4 settembre 2003, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan** ..... 19
- ★ **Regolamento (CE) n. 1573/2003 della Commissione, del 4 settembre 2003, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana** ..... 21
- ★ **Regolamento (CE) n. 1574/2003 della Commissione, del 4 settembre 2003, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese** ..... 23
- Regolamento (CE) n. 1575/2003 della Commissione, del 5 settembre 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero ..... 25

- \* **Direttiva 2003/80/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, che stabilisce all'allegato VIII bis della direttiva 76/768/CEE del Consiglio il simbolo indicante la durata d'idoneità all'impiego dei prodotti cosmetici <sup>(1)</sup> .....** 27
  - \* **Direttiva 2003/81/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive molinate, tiram e ziram <sup>(1)</sup> .....** 29
- 

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Commissione**

2003/638/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 5 settembre 2003, che fissa la ripartizione finanziaria definitiva per Stato membro della campagna 2002/2003, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2003) 3147] .....** 32

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1567/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 15 luglio 2003  
sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali nei  
paesi in via di sviluppo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità nutre serie preoccupazioni circa la condizione di salute riproduttiva e sessuale di donne e uomini, in particolare di quelli di età compresa fra 15 e 49 anni che vivono nei paesi in via di sviluppo. I tassi elevati di mortalità e di morbilità tra le madri, a cui si aggiunge la mancanza di una gamma completa di cure e servizi, forniture e informazioni sicuri ed affidabili necessari per garantire la salute riproduttiva e sessuale, nonché la diffusione dell'HIV/AIDS compromettono tutti i tentativi di eradicare la povertà, di migliorare lo sviluppo sostenibile, di aumentare le possibilità e di garantire la sussistenza nei paesi in via di sviluppo.
- (2) La libertà di scelta individuale di uomini, donne e adolescenti, attraverso un accesso adeguato all'informazione, all'educazione e ai servizi, rappresenta un importante elemento di progresso e di sviluppo per quanto riguarda la salute e i diritti riproduttivi e sessuali e richiede interventi da parte dei governi e responsabilità individuali.
- (3) Il diritto di godere del massimo livello raggiungibile di salute fisica e mentale è un diritto fondamentale dell'uomo, in linea con le disposizioni dell'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani. Tale diritto è attualmente negato a oltre un quinto della popolazione mondiale.
- (4) A norma dell'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel definire e nell'attuare tutte le politiche e le attività dell'Unione si deve assicurare un alto livello di protezione della salute umana.

(5) La Comunità e i suoi Stati membri sostengono che ogni individuo ha il diritto di decidere liberamente quanti figli avere e con quale frequenza; condannano tutte le violazioni dei diritti umani commesse per arginare la crescita demografica, che si tratti di aborto coatto, sterilizzazione obbligatoria, infanticidio, rifiuto, abbandono o maltrattamento dei bambini non desiderati.

(6) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Comunità a impegnarsi maggiormente nel settore della salute e dei diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo.

(7) Gli articoli 25, paragrafo 1, lettere c) e d), e 31, lettera b), punto iii), dell'accordo di partenariato ACP-UE <sup>(3)</sup> firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, mirano chiaramente ad integrare le strategie in modo da promuovere l'accesso ai servizi sociali di base.

(8) La Comunità e i suoi Stati membri continueranno a sostenere attivamente le politiche e i programmi relativi alla salute e ai diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo e si impegnano a continuare a svolgere un ruolo centrale in questo settore, conferendo alla salute un posto prioritario nel quadro di una strategia globale di lotta contro la povertà.

(9) La Comunità e i suoi Stati membri intendono contribuire attivamente al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per quanto riguarda la riduzione di tre quarti del tasso di mortalità delle madri, la realizzazione dell'uguaglianza tra i sessi, e l'accesso in tutto il mondo alle cure e ai servizi in materia di salute sessuale e riproduttiva.

(10) Si è convenuto alla conferenza di Monterrey che il potenziamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e dei programmi di riduzione del debito dovrebbe essere utilizzato per ottenere migliori risultati nel campo sanitario e dell'educazione e l'UE ha un ruolo importante da svolgere nello studiare in che modo l'incremento dell'APS possa essere utilizzato in maniera più efficace per migliorare lo sviluppo sostenibile.

<sup>(1)</sup> GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 260.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

- (11) La Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD), tenutasi al Cairo nel 1994, e l'ICPD + 5, tenutasi nel 1999, hanno definito un programma ambizioso. La Comunità e i suoi Stati membri mantengono il proprio impegno nei confronti dell'obiettivo specifico in materia di salute riproduttiva, concordato all'ICPD ossia di rendere accessibili, tramite il sistema sanitario di base, cure relative alla salute riproduttiva a tutti gli individui di età idonea quanto prima possibile e non più tardi del 2015 (Programma d'azione della ICPD, punto 7.6).
- (12) La Comunità e gli Stati membri s'impegnano a sostenere i principi concordati in occasione della ICPD e della ICPD + 5, e chiedono alla comunità internazionale, in particolare ai paesi sviluppati, di assumere collettivamente la quota adeguata dell'onere finanziario definito nel Programma d'azione dell'ICPD.
- (13) Nonostante i progressi successivi all'ICPD, c'è ancora molto da fare per garantire a ogni donna una gravidanza in condizioni di salute e un parto in condizioni sicure, per soddisfare le esigenze dei giovani riguardo alla salute riproduttiva e sessuale e per mettere fine alle violenze e agli abusi di cui sono vittime le donne, comprese le rufiate e quelle che si trovano coinvolte in un conflitto.
- (14) La fornitura, disponibilità e accessibilità economica costante di metodi di contraccezione più efficaci ed accettabili e la protezione da infezioni trasmesse per via sessuale, compreso l'HIV/AIDS, è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi dell'ICPD; essa implica un'offerta e una scelta adeguate di forniture di qualità in materia di salute riproduttiva per ogni persona che ne abbia bisogno. Tale forma di sicurezza richiede non solo di disporre dei prodotti stessi, ma anche di poterli prevedere, finanziare, procurare e consegnare nei luoghi e nei momenti in cui sono necessari.
- (15) La Conferenza delle Nazioni Unite di Pechino sulle donne del 1995 e la Conferenza di Pechino + 5 hanno ribadito gli obiettivi del Programma d'azione dell'ICPD riconoscendo che gli aborti praticati in condizioni rischiose minacciano la vita di un gran numero di donne, e decessi e lesioni potrebbero essere evitati tramite misure di salute riproduttiva sicure ed efficaci.
- (16) Il presente regolamento vieta di promuovere sia gli incentivi a favore della sterilizzazione o dell'aborto che la sperimentazione scorretta dei metodi anticoncezionali nei paesi in via di sviluppo. Nell'attuare misure di cooperazione, occorre rispettare rigorosamente le decisioni adottate nel corso dell'ICPD, in particolare il punto 8.25 del Programma d'azione secondo cui l'aborto non dovrebbe mai essere presentato come un metodo di pianificazione familiare. Dopo un aborto, dovrebbero essere forniti tempestivamente servizi di consulenza, educazione e pianificazione familiare che contribuiranno anche ad evitare aborti ripetuti.
- (17) L'esperienza dimostra che i programmi su popolazione e sviluppo sono davvero efficaci allorché sono stati compiuti passi per migliorare la condizione delle donne (Programma d'azione dell'ICPD, punto 4.1). L'uguaglianza tra i sessi è una condizione preliminare per migliorare la salute riproduttiva e gli uomini dovrebbero assumersi la piena responsabilità del loro comportamento sessuale e riproduttivo (ICPD, punto 4.25).
- (18) L'efficacia di programmi volti a sostenere strategie condotte a livello nazionale per migliorare la salute riproduttiva e sessuale nei paesi in via di sviluppo dipende in parte da un migliore coordinamento dell'aiuto a livello sia europeo che internazionale, in particolare con le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, e più specificamente con il Fondo per la popolazione dell'ONU.
- (19) I prestatori di cure in materia di salute riproduttiva hanno un ruolo centrale da svolgere nella prevenzione dell'HIV/AIDS e di altre infezioni a trasmissione sessuale.
- (20) Il presente regolamento rende caduco il regolamento (CE) n. 1484/97 del Consiglio, del 22 luglio 1997, riguardante gli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>, applicabile fino al 31 dicembre 2002, che dovrebbe quindi essere abrogato. L'esperienza acquisita durante la sua applicazione dovrebbe essere presa in considerazione nell'applicazione del presente regolamento.
- (21) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce, per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio <sup>(2)</sup>.
- (22) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(3)</sup>.
- (23) Poiché gli scopi dell'azione proposta, cioè migliorare la salute sessuale e riproduttiva e garantire il rispetto dei relativi diritti, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

<sup>(1)</sup> GU L 202 del 30.7.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Capo I

### Finalità e campo di applicazione

#### Articolo 1

1. La Comunità sostiene le azioni volte a migliorare la salute riproduttiva e sessuale nei paesi in via di sviluppo e a garantire il rispetto dei relativi diritti.
2. La Comunità fornisce assistenza finanziaria e consulenze specifiche al fine di promuovere un approccio olistico e il riconoscimento della salute e dei diritti riproduttivi e sessuali quali definiti nel Programma d'azione dell'ICPD, compresa una maternità sicura e l'accesso per tutti a una gamma completa di cure e servizi sicuri e affidabili nel campo della salute riproduttiva e sessuale.
3. Nello stanziare tali finanziamenti e nel fornire tali consulenze la priorità è attribuita:
  - a) ai paesi più poveri e meno sviluppati e alle fasce più sfavorevoli della popolazione dei paesi in via di sviluppo;
  - b) agli interventi volti a completare e a rafforzare sia le politiche e le capacità dei paesi in via di sviluppo che l'assistenza fornita attraverso altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.

#### Articolo 2

Le attività svolte a norma del presente regolamento mirano a:

- a) garantire il diritto di donne, uomini e adolescenti a una buona salute riproduttiva e sessuale;
- b) consentire a donne, uomini e adolescenti l'accesso a una gamma completa di servizi, forniture, istruzione e informazioni di qualità, sicuri, disponibili, economicamente accessibili e affidabili relativi alla salute riproduttiva e sessuale inclusa l'informazione relativa a tutti i metodi di pianificazione familiare;
- c) ridurre i tassi di mortalità e di morbidità tra le madri, specie nei paesi e tra i popoli dove sono più elevati.

#### Articolo 3

1. Il sostegno finanziario della Comunità è destinato a interventi specifici mirati alle popolazioni più povere e vulnerabili sia nelle aree rurali che in quelle urbane volti a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, e in particolare a:
  - a) sostenere e promuovere quadri strategici e operativi e azioni finalizzati al conseguimento di obiettivi specifici onde garantire progressivamente a tutti l'accesso a un'assistenza sanitaria di base adeguata e a fornitori di servizi affidabili;
  - b) garantire un miglior accesso a servizi di salute riproduttiva e sessuale di qualità, specie per quanto riguarda la scelta degli anticoncezionali e la prevenzione e diagnosi delle infezioni a trasmissione sessuale, compreso l'HIV/AIDS, e la messa a disposizione di servizi di consultorio e di analisi su base volontaria e confidenziale;

- c) offrire agli adolescenti e ai giovani adulti programmi educativi incentrati sul nesso esistente tra pianificazione familiare, salute riproduttiva, malattie sessualmente trasmissibili e impatto dell'HIV/AIDS sulle relazioni, e fornire loro le informazioni, i servizi e le consulenze necessari per tutelarne la salute riproduttiva e sessuale ed evitare le gravidanze indesiderate, e coinvolgerli nella progettazione e nella realizzazione di tali programmi;
- d) combattere le pratiche dannose per la salute sessuale e riproduttiva di donne, adolescenti e bambini, quali le mutilazioni genitali femminili, la violenza sessuale, i matrimoni di bambini e i matrimoni prematuri;
- e) fornire su base stabile, mettere a disposizione e rendere economicamente accessibili metodi più efficaci e accettabili di contraccezione e di protezione dalle infezioni a trasmissione sessuale, compreso l'HIV/AIDS;
- f) promuovere programmi sanitari globali per le madri, compresa l'assicurazione di un'assistenza di qualità prima, durante e dopo il parto, e formare e/o accrescere gli effettivi di un personale ostetrico competente;
- g) prestare cure ostetriche e assistenza postparto di emergenza efficaci, anche nel caso di complicazioni provocate da aborti praticati in condizioni pericolose;
- h) ridurre il numero degli aborti praticati in condizioni pericolose diminuendo le gravidanze indesiderate, attraverso la messa a disposizione di servizi di pianificazione familiare e di servizi di informazione e di consultorio caratterizzati da un atteggiamento comprensivo, che includa l'utilizzazione di metodi contraccettivi, e finanziando la formazione e l'equipaggiamento di personale adeguato, inclusi servizi medici per trattare, in condizioni di igiene e sicurezza, le complicazioni provocate da aborti praticati in condizioni pericolose.

2. Per attuare gli interventi suddetti, particolare attenzione è prestata alla necessità di migliorare i sistemi sanitari nei paesi in via di sviluppo. In tale processo, è garantita la partecipazione e la consultazione delle comunità, delle famiglie e delle parti interessate a livello locale, dedicando un'attenzione particolare ai poveri, alle donne e agli adolescenti. Inoltre, per garantire che i miglioramenti in termini di salute e benessere siano sostenibili, tutti gli interventi sono condotti parallelamente ad ampi investimenti nel settore sociale, riguardanti l'istruzione, l'azione comunitaria, la parità fra i sessi e la sensibilizzazione alla tematica uomo-donna, il miglioramento ambientale, il benessere economico, la sicurezza alimentare e la nutrizione.

#### Articolo 4

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3, la Comunità può fornire sostegno sotto forma di:
  - a) finanziamenti per la ricerca e i programmi d'azione (svolti, per quanto possibile, da esperti o istituzioni del paese partner o in collaborazione con questi ultimi);

- b) assistenza tecnica, formazione, consulenza o altri servizi;
- c) forniture, tra cui materiale medico, prodotti di base e lavori;
- d) revisioni dei conti e missioni di controllo e valutazione.

Ha priorità il rafforzamento delle capacità nazionali per garantire la sostenibilità a lungo termine.

2. Il finanziamento comunitario può coprire sia le spese d'investimento, tranne l'acquisto di beni immobili, sia, in casi eccezionali debitamente giustificati e tenuto conto del fatto che il progetto deve, per quanto possibile, perseguire un obiettivo di sostenibilità a medio termine, le spese correnti (spese di amministrazione, di manutenzione e di funzionamento) che costituiscono temporaneamente un onere per il partner, al fine di conseguire un uso ottimale del sostegno di cui al paragrafo 1.

## Capo II

### Esecuzione degli aiuti

#### Articolo 5

1. Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento viene stanziato sotto forma di aiuto non rimborsabile.
2. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo finanziario dei partner di cui all'articolo 6. Nel fissare l'importo del contributo richiesto, si deve tener conto della capacità dei partner interessati e della natura dell'azione di cui trattasi. In casi specifici, quando il partner è un'organizzazione non governativa (ONG) oppure una organizzazione operante a livello di collettività, il contributo può essere fornito in natura.
3. L'assistenza finanziaria fornita a norma del presente regolamento può comportare cofinanziamenti con altri donatori, segnatamente gli Stati membri, le Nazioni Unite, le banche di sviluppo e le istituzioni finanziarie internazionali o regionali.
4. Nel contesto degli interventi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) c), d), e), f) e g), vengono compiuti degli sforzi per coordinare gli interventi mirati alla salute e ai diritti riproduttivi e sessuali con le azioni mirate alle malattie legate alla povertà.

#### Articolo 6

1. Possono beneficiare dell'assistenza finanziaria concessa ai sensi del presente regolamento i seguenti partner:
  - a) autorità amministrative e agenzie pubbliche a livello nazionale, regionale e locale;
  - b) enti locali e altri organi decentrati;
  - c) comunità locali, ONG, organizzazioni a base comunitaria e altre persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro del settore privato;
  - d) organizzazioni regionali;

- e) organizzazioni internazionali, quali le Nazioni Unite e le loro agenzie, fondi e programmi, banche di sviluppo, istituzioni finanziarie, iniziative globali, partenariati internazionali tra settore pubblico e settore privato;
- f) istituti di ricerca e università.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera e), l'assistenza finanziaria comunitaria è destinata ai partner la cui sede principale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo che beneficia o potrebbe beneficiare di assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento, purché si tratti effettivamente dell'ufficio che dirige le operazioni commerciali. In casi eccezionali, l'ufficio in questione può essere ubicato in un altro paese terzo.

#### Articolo 7

1. Qualora gli interventi comportino accordi di finanziamento tra la Comunità e i paesi beneficiari di interventi finanziati in virtù del presente regolamento, detti accordi prevedono che il pagamento di tasse, diritti e oneri non sia a carico della Comunità.
2. Ogni accordo o contratto di finanziamento concluso in base al presente regolamento prevede che esso sia sottoposto alla supervisione e al controllo finanziario da parte della Commissione, che può effettuare ispezioni e verifiche in loco, ed alla revisione contabile da parte della Corte dei conti, secondo le consuete modalità definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in prosieguo: «regolamento finanziario») <sup>(1)</sup>.
3. Si adottano le misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

#### Articolo 8

1. La partecipazione alle gare per l'ottenimento di contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e di tutti i paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali, essa può essere estesa ad altri paesi terzi.
2. Le forniture sono originarie del paese beneficiario, di altri paesi in via di sviluppo o degli Stati membri. In casi eccezionali, le forniture possono provenire da altri paesi terzi.

#### Articolo 9

1. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e di complementarità previsti dal trattato e garantire la massima efficacia globale di questi interventi, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:
  - a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante di informazioni sugli interventi già finanziati e su quelli per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;

<sup>(1)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

b) il coordinamento in loco dell'attuazione degli interventi, attraverso incontri periodici e scambi d'informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario.

2. La Commissione può prendere, in consultazione con gli Stati membri, le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento con gli altri finanziatori interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite.

### Capo III

#### Procedure decisionali e finanziarie

##### Articolo 10

1. Il quadro finanziario per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2003-2006 è fissato a 73,95 milioni di EUR. La dotazione annua è soggetta all'accordo dell'autorità di bilancio circa le opportune modalità di finanziamento, nel quadro delle prospettive finanziarie o attraverso il ricorso agli strumenti previsti dall'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

##### Articolo 11

1. La Commissione elabora orientamenti di programmazione strategica che definiscono la cooperazione della Comunità in termini di obiettivi misurabili, priorità, scadenze per settori specifici d'intervento, presupposti e risultati previsti. La programmazione è annuale e indicativa.

2. Gli orientamenti di programmazione strategica per i futuri interventi esposti dal rappresentante della Commissione vengono discussi ogni anno con gli Stati membri nel comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1. Il comitato esprime un parere al riguardo secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

##### Articolo 12

1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire gli interventi di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario.

2. Le decisioni relative ad interventi che beneficiano, in base al presente regolamento, di un finanziamento superiore a 3 milioni di EUR e ad eventuali modifiche di tali interventi che comportino una maggiorazione superiore al 20 % dell'importo inizialmente stabilito per gli stessi vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

3. La Commissione informa gli Stati membri in merito alle decisioni e alle modifiche riguardanti i suddetti interventi il cui valore non supera i 3 milioni di EUR.

##### Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente per lo sviluppo.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 45 giorni.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

### Capo IV

#### Relazioni e disposizioni finali

##### Articolo 14

1. Al termine di ciascun esercizio finanziario, la Commissione fornisce, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulla politica CE dello sviluppo, informazioni sugli orientamenti per il proprio programma strategico orientativo annuale e sugli interventi finanziati nel corso di tale esercizio finanziario nonché le proprie conclusioni sull'applicazione del presente regolamento nell'esercizio finanziario precedente. Nella sintesi figurano, in particolare, informazioni sugli aspetti positivi e negativi degli interventi, sulle persone con le quali i contratti sono stati conclusi e sugli importi di tali contratti, nonché i risultati di tutte le valutazioni indipendenti di singoli interventi.

2. Al più tardi un anno entro la scadenza del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una esauriente relazione di valutazione indipendente sulla sua applicazione onde stabilire se le azioni intraprese sulla base del presente regolamento siano state efficaci e fornire indicazioni sul modo di migliorare l'efficacia delle azioni future. Basandosi su detta relazione, la Commissione può formulare proposte sui futuri sviluppi del presente regolamento e sulle eventuali modifiche.

##### Articolo 15

Il regolamento (CE) n. 1484/97 è abrogato. Tuttavia gli interventi decisi nel suo ambito proseguono ai sensi del medesimo regolamento.

##### Articolo 16

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. TREMONTI

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 1568/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2003

**sul contributo alla lotta contro le malattie legate alla povertà (HIV/AIDS, tubercolosi e malaria) nei paesi in via di sviluppo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il diritto di godere del massimo livello raggiungibile di salute fisica e mentale è un diritto fondamentale dell'uomo in linea con le disposizioni dell'articolo 25 della dichiarazione universale dei diritti umani. Tale diritto è attualmente negato a oltre un quinto della popolazione mondiale.
- (2) A norma dell'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel definire e nell'attuare tutte le politiche e attività dell'Unione si deve assicurare un alto livello di protezione della salute umana.
- (3) L'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria provocano ogni anno la morte di oltre cinque milioni e mezzo di persone, con enormi ripercussioni sul tasso di morbilità e sull'aspettativa di vita nei paesi in via di sviluppo. Inoltre queste malattie vanificano anni di sforzi e di progressi nell'ambito dello sviluppo e, dati i loro effetti destabilizzanti sulla società, destano gravi preoccupazioni a lungo termine.
- (4) È ormai ampiamente riconosciuto che prevenzione, cura e trattamento sono interdipendenti e sinergici.
- (5) L'insuccesso degli sforzi volti a ridurre l'onere che rappresentano le malattie in questione e il loro impatto in costante aumento ha posto le stesse al centro del dibattito sullo sviluppo — come risulta dalla dichiarazione di impegno adottata nel giugno 2001 nella sessione straordinaria dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, in cui si riconosce che l'HIV/AIDS rappresenta ormai un'emergenza sul piano dello sviluppo e come emerge dalla dichiarazione dell'assemblea mondiale della sanità dell'OMS sulla tubercolosi e la malaria considerate come emergenze a livello mondiale — e ha richiesto un intervento immediato nonché l'adozione di iniziative a livello nazionale, regionale e internazionale il cui fine comune consiste nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio che la Comunità europea e gli Stati membri si sono impegnati a conseguire, comprese quelle finalizzate specificamente alla lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria.
- (6) La precitata dichiarazione di impegno delle Nazioni Unite prevede, per il solo HIV/AIDS, il raggiungimento, entro il 2005, attraverso una serie di azioni incrementalmente, di un obiettivo generale di spesa annua contro tale epidemia di 7-10 miliardi di dollari USA (USD) nei paesi a reddito basso e medio e nei paesi ove si sta verificando o sussiste il rischio che si verifichi una rapida diffusione della malattia, ai fini della prevenzione, della cura, del trattamento, del sostegno e della limitazione dell'impatto dell'HIV/AIDS, nonché l'adozione di misure intese ad assicurare che le risorse necessarie siano messe a disposizione, in particolare da paesi donatori ed anche sulla base dei bilanci nazionali, tenendo conto che le risorse dei paesi più colpiti sono gravemente limitate.
- (7) La lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria presuppone una risposta strutturale adeguata, globale e coerente, che richiede risorse finanziarie e umane superiori a quelle della maggior parte dei paesi in via di sviluppo. A causa della loro entità e del carattere transfrontaliero, le malattie legate alla povertà rappresentano un tipico esempio di problemi che richiedono una risposta sistematica e coordinata da parte della comunità internazionale e al cui riguardo gli interventi necessari sono nell'interesse di tutti e pertanto non dovrebbero essere considerati solo come un aspetto dell'aiuto allo sviluppo.
- (8) La dichiarazione di Doha sull'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e sulla salute pubblica ha affermato che l'accordo TRIPS non impedisce e non dovrebbe impedire ai membri di adottare misure intese a proteggere la salute pubblica e che l'accordo in questione può e dovrebbe essere interpretato ed attuato in maniera tale da sostenere il diritto dei membri dell'OMC di proteggere la salute pubblica e, in particolare, di promuovere l'accesso di tutti ai medicinali e ha riaffermato il diritto dei membri dell'OMC di riferirsi in pieno alle disposizioni dell'accordo TRIPS che prevedono flessibilità a tal fine.
- (9) L'efficacia dei programmi volti a sostenere le strategie nazionali di lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria dipende in parte da un miglior coordinamento degli aiuti a livello europeo e internazionale, in particolare con agenzie, fondi e programmi delle Nazioni Unite, anche attraverso partenariati fra il settore privato, quello pubblico e quello associativo, e l'uso di procedure consone alle specificità delle strategie e dei partner in questione.

<sup>(1)</sup> GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 202.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 30 gennaio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 giugno 2003.

- (10) La salute pubblica è una responsabilità dei poteri pubblici. L'applicazione di una politica inadeguata in materia non ha fatto che aggravare l'incapacità del mercato di favorire la ricerca e lo sviluppo per le malattie trascurate. Nel 2000, soltanto il 10 % di tutte le azioni di ricerca e di sviluppo hanno riguardato malattie che rappresentano il 90 % delle malattie nel mondo. Questa negligenza si manifesta in varie forme a seconda delle malattie e servono pertanto diverse strategie per correggere questo squilibrio. È necessario adottare misure d'insieme per compensare le carenze del mercato nella messa a punto dei medicinali, grazie a un rafforzamento dei finanziamenti pubblici, compreso il sostegno alla ricerca e allo sviluppo di beni collettivi mondiali specifici e metodi efficaci di prevenzione e trattamento per lottare contro queste malattie nei paesi in via di sviluppo e l'introduzione di adeguati incentivi destinati a incoraggiare il settore privato a investire di conseguenza.
- (11) Le azioni volte specificamente alla lotta contro le malattie legate alla povertà devono debitamente collocarsi nel contesto più ampio di un miglioramento generale e di una maggiore efficacia dei sistemi relativi all'assistenza e ai servizi sanitari nei paesi in via di sviluppo. Considerevoli miglioramenti di questi sistemi sono di vitale importanza per lottare efficacemente contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria. Servono sforzi particolari per combinare gli interventi volti a combattere le malattie legate alla povertà con le azioni finalizzate alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in materia.
- (12) Il miglioramento della salute è una conditio sine qua non e una componente essenziale dello sviluppo sostenibile. Per i paesi partner e le popolazioni in questione. L'assistenza prevista dal presente regolamento partecipa pertanto direttamente e concretamente allo sviluppo e costituisce quindi una componente fondamentale della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo.
- (13) In uno spirito di coerenza, tutte le politiche comunitarie dovrebbero tener conto dell'obiettivo di migliorare la salute e di lottare contro la povertà.
- (14) Nelle sue comunicazioni al Consiglio e al Parlamento europeo, del 20 settembre 2000 e del 21 febbraio 2001, sull'azione relativa alle malattie trasmissibili nel quadro della riduzione della povertà la Commissione metteva in evidenza i principi e le priorità alla base delle politiche e delle strategie necessarie per rendere più efficaci gli interventi della Comunità e degli Stati membri in questo settore.
- (15) Nelle risoluzioni del 10 novembre 2000 e del 14 maggio 2001, il Consiglio ha sottolineato la gravità delle epidemie di HIV/AIDS, tubercolosi e malaria e la necessità di intensificare il sostegno fornito a livello nazionale, regionale e mondiale.
- (16) Il Consiglio, nella sua risoluzione del 14 maggio 2001, e il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 4 ottobre 2001 <sup>(1)</sup>, hanno sostenuto il programma d'azione comunitario su un'azione accelerata di lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria nel quadro della riduzione della povertà e hanno sottolineato la necessità di fare in modo che siano disponibili adeguate e appropriate risorse umane e finanziarie per permetterne un'attuazione efficace.
- (17) La dichiarazione congiunta del 31 maggio 2001 del Consiglio e della Commissione, la precitata risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2001 e la risoluzione adottata il 1° novembre 2001 dall'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE hanno accolto con favore la proposta del segretario generale delle Nazioni Unite di creare un fondo globale contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, divenuto operativo il 29 gennaio 2002, e hanno ribadito che i contributi a questo fondo dovrebbero andare ad aggiungersi alle risorse esistenti.
- (18) La precitata dichiarazione d'impegno delle Nazioni Unite, e in particolare la conferenza di Monterrey, stipulano che il rafforzamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo e i piani di alleggerimento del debito dovrebbero contribuire a un miglioramento dei risultati in materia di salute e di istruzione. La Comunità e i suoi Stati membri hanno un ruolo importante da svolgere per appurare in che modo un rafforzamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo, compresi i meccanismi di conversione del debito, potrebbero essere usati in maniera più efficace per combattere l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria.
- (19) Nelle risoluzioni del settembre 1998, dell'ottobre 2000 e del marzo 2002, l'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE ha caldeggiato un intervento tempestivo per far fronte alla minaccia che l'HIV/AIDS rappresenta per tutte le azioni di sviluppo.
- (20) Il presente regolamento rende caduco il regolamento (CE) n. 550/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997, relativo alle azioni nel settore dell'HIV/AIDS nei paesi in sviluppo <sup>(2)</sup>, che dovrebbe quindi essere abrogato.
- (21) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce, per l'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 87 E dell'11.4.2002, pag. 244.

<sup>(2)</sup> GU L 85 del 27.3.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

- (22) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (23) Poiché lo scopo dell'azione proposta, cioè combattere le tre principali malattie trasmissibili nel contesto della riduzione della povertà, con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Capo I

### Finalità e campo di applicazione

#### Articolo 1

1. La Comunità provvede a realizzare il programma d'azione della Comunità europea volto a combattere le tre principali malattie trasmissibili, HIV/AIDS, tubercolosi e malaria, nei paesi in via di sviluppo.
2. La Comunità fornisce, nell'ambito del programma suddetto, assistenza finanziaria e consulenze appropriate agli attori nel settore dello sviluppo, allo scopo di migliorare l'accesso alla sanità per tutti e di promuovere una crescita economica equilibrata nell'ambito dell'obiettivo generale di ridurre la povertà in vista di una sua definitiva eradicazione.
3. Nello stanziare tali finanziamenti e nel fornire tali consulenze la priorità è attribuita:
  - a) ai paesi più poveri e meno sviluppati e alle fasce più sfavorite della popolazione dei paesi in via di sviluppo;
  - b) agli interventi volti a completare e a rafforzare sia le politiche e le capacità dei paesi in via di sviluppo che l'assistenza fornita attraverso altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.

#### Articolo 2

Le attività svolte a norma del presente regolamento mirano a:

- a) ottimizzare l'impatto degli interventi attuali, dei servizi e dei prodotti forniti per prevenire e combattere le principali malattie trasmissibili che colpiscono le fasce più povere della popolazione;

- b) migliorare l'accessibilità economica dei farmaci più importanti e dei mezzi diagnostici per le tre malattie in questione;
- c) promuovere la ricerca e lo sviluppo, anche per quanto riguarda i vaccini, i microbici e le terapie innovative.

#### Articolo 3

Il sostegno finanziario della Comunità è destinato a progetti specifici volti a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 e in particolare a:

- a) assicurare l'input tecnico, scientifico e normativo necessario per rendere prioritari gli interventi a favore della sanità nell'ambito del bilancio complessivo destinato alla cooperazione allo sviluppo e migliorare i risultati ottenuti in campo sanitario per quanto riguarda le tre principali malattie trasmissibili, mantenendo un certo equilibrio tra prevenzione, cure e assistenza considerando la prevenzione come una priorità fondamentale e riconoscendo che la sua efficacia è tanto maggiore se direttamente connessa al trattamento e alle cure; occorre prendere atto del fatto che importanti misure devono essere ricercate tramite un approccio multisettoriale, prendendo di mira i modelli comportamentali nonché fattori quali acque non inquinate e decontaminate, piani di assetto territoriale, alimentazione, considerazione della specificità di genere;
- b) rendere più efficaci gli interventi sanitari riguardanti le tre principali malattie trasmissibili nell'ambito di un sistema sanitario globale rafforzato, che includa i servizi pubblici;
- c) migliorare la comprensione degli effetti delle malattie dovute alla povertà sullo sviluppo economico e sociale, nonché dell'impatto delle strategie volte a mitigare gli effetti socio-economici negativi derivanti da queste malattie;
- d) migliorare le politiche e le pratiche farmaceutiche e aiutare i paesi in via di sviluppo a incrementare, in ambito regionale o nazionale, la produzione locale di farmaci preventivi e curativi essenziali, conformemente alla dichiarazione di Doha sull'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e sulla salute pubblica;
- e) promuovere l'introduzione di un meccanismo di prezzi differenziati per i farmaci essenziali a favore dei paesi in via di sviluppo che garantisca un livello di prezzi più basso possibile;
- f) analizzare l'impatto di fattori quali il prezzo netto all'importazione, i dazi, le tasse e le imposte di importazione, distribuzione e registrazione locale sui prezzi al consumo dei medicinali nei paesi in via di sviluppo;

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- g) fornire, all'occorrenza, assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo per le questioni inerenti alla sanità pubblica conformemente alle disposizioni dell'accordo TRIPS e alla dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica così da permettere ai paesi in via di sviluppo di proteggere la salute pubblica e promuovere l'accesso generalizzato ai medicinali;
- h) promuovere gli investimenti pubblici e sviluppare un pacchetto di incentivi onde incrementare gli investimenti privati nella ricerca e nello sviluppo di nuovi trattamenti, specie vaccini e microbicidi, mezzi diagnostici e combinazioni terapeutiche a dose fissa, in grado di contrastare le principali malattie trasmissibili nei paesi in via di sviluppo;
- i) sostenere gli studi clinici, epidemiologici, operativi e sociali effettuati in equipe, rafforzando le basi della ricerca in campo sanitario; se del caso, occorre promuovere l'inserimento nelle equipe di personale proveniente dai paesi in via di sviluppo in modo tale da contribuire al processo di formazione dello stesso;
- j) potenziare le capacità nei paesi in via di sviluppo, affinché questi ultimi siano in grado di coordinare, ospitare e condurre prove cliniche di vasto raggio sulla popolazione e condurre a buon fine tutte le fasi del processo di ricerca e sviluppo;
- k) sostenere le iniziative globali di lotta contro le principali malattie trasmissibili nell'ambito della riduzione della povertà, tra cui il fondo globale contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria operativo dal 29 gennaio 2002;
- l) sostenere iniziative di sorveglianza e monitoraggio della qualità dei farmaci.

#### Articolo 4

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3, la Comunità può fornire sostegno sotto forma di:
- a) assistenza finanziaria;
- b) assistenza tecnica e formazione, tra gli altri, di medici e personale paramedico o altri servizi;
- c) forniture, compresi il materiale medico, i prodotti di base e lavori;
- d) revisioni dei conti, missioni di controllo e valutazione;
- e) trasferimento di tecnologie e di know-how per la produzione in loco di farmaci, ove possibile.

Ha priorità il rafforzamento delle capacità nazionali per garantire la sostenibilità a lungo termine.

2. Il finanziamento comunitario può coprire sia le spese d'investimento, tranne l'acquisto di beni immobili, che, in casi debitamente giustificati e tenuto conto del fatto che il progetto deve, per quanto possibile, perseguire un obiettivo di sostenibilità a medio termine, le spese correnti (spese di amministrazione, di manutenzione e di funzionamento) al fine di conseguire un uso ottimale del sostegno di cui al paragrafo 1, la cui gestione costituisce temporaneamente un onere per il partner.

## Capo II

### Modalità di esecuzione degli aiuti

#### Articolo 5

1. Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento viene stanziato sotto forma di aiuto non rimborsabile.

2. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo finanziario dei partner di cui all'articolo 6. Nel fissare l'importo del contributo richiesto, si deve tener conto della capacità dei partner interessati e della natura dell'azione di cui trattasi. In casi specifici, quando il partner è un'organizzazione non governativa (ONG) oppure una organizzazione operante a livello di collettività, il contributo può essere fornito in natura.

3. L'assistenza finanziaria fornita a norma del presente regolamento può comportare cofinanziamenti con altri donatori, segnatamente gli Stati membri, le Nazioni Unite, le banche di sviluppo e le istituzioni finanziarie internazionali o regionali.

4. Nel contesto degli interventi di cui all'articolo 3, lettere h), i) e j), l'assistenza finanziaria è fornita in coordinamento con i nuovi strumenti di ricerca e sviluppo dei prodotti connessi alle malattie trasmissibili legate alla povertà che rientrano nel programma quadro di ricerca e sviluppo della Comunità per il periodo 2002-2006.

5. Il contributo al fondo globale contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria avviene sotto forma di un accordo di finanziamento da concludersi fra la Commissione e l'amministratore legale del fondo. Il contributo è gestito in base alle regole e alle procedure fissate per il fondo globale d'intesa con la Commissione, che devono essere allegate all'accordo di finanziamento.

6. Nel contesto degli interventi di cui all'articolo 3, lettere h), i) e j), vengono compiuti degli sforzi per sfruttare le sinergie con le politiche e i programmi attuati nel settore della salute sessuale e riproduttiva, in particolare per gli interventi in materia di HIV/AIDS.

#### Articolo 6

1. Possono beneficiare dell'assistenza finanziaria concessa ai sensi del presente regolamento i seguenti partner:

- a) enti amministrativi e agenzie governative a livello nazionale, regionale e locale;
- b) enti locali e altri organi decentrati;
- c) comunità locali, ONG, organizzazioni a base comunitaria e altre persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro del settore privato;
- d) organizzazioni regionali;

e) organizzazioni internazionali, quali le Nazioni Unite e le loro agenzie, fondi e programmi, banche di sviluppo, istituzioni finanziarie, iniziative globali, partenariati internazionali tra settore pubblico e settore privato;

f) istituti di ricerca e università.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera e), l'assistenza finanziaria comunitaria è destinata ai partner la cui sede principale si trova in uno Stato membro o in un paese terzo che beneficia o potrebbe beneficiare di assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento, purché si tratti effettivamente dell'ufficio che dirige le operazioni commerciali. In casi eccezionali, l'ufficio in questione può essere ubicato in un altro paese terzo.

#### Articolo 7

1. Quando le azioni comportino accordi di finanziamento tra la Comunità e i paesi beneficiari di interventi finanziati in virtù del presente regolamento, detti accordi prevedono che il pagamento di tasse, diritti e oneri non sia a carico della Comunità.

2. Ogni accordo o contratto di finanziamento concluso in virtù del presente regolamento prevede che esso sia sottoposto alla supervisione e al controllo finanziario della Commissione, che può effettuare ispezioni e verifiche in loco, e alla revisione contabile della Corte dei conti, secondo le consuete modalità definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in prosieguo: «regolamento finanziario») <sup>(1)</sup>.

3. Si adottano le misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

#### Articolo 8

1. La partecipazione alle gare per l'ottenimento di contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e di tutti i paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali, essa può essere estesa ad altri paesi terzi.

2. Le forniture sono originarie del paese beneficiario, di altri paesi in via di sviluppo o degli Stati membri. In casi eccezionali, le forniture possono provenire da altri paesi terzi.

#### Articolo 9

1. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e di complementarità previsti dal trattato e garantire la massima efficacia globale di questi interventi, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante di informazioni sugli interventi già finanziati e su quelli per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;

b) il coordinamento in loco dell'attuazione degli interventi, attraverso incontri periodici e scambi d'informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario.

2. La Commissione può prendere, in consultazione con gli Stati membri, le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento con gli altri finanziatori interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite. Tale coordinamento mira allo scambio sistematico e all'analisi di informazioni sugli interventi previsti e attuati al fine di assicurarne la coerenza e complementarità.

#### Capo III

### Procedure decisionali e finanziarie

#### Articolo 10

1. Il quadro finanziario per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2003-2006 è fissato a 351 milioni di EUR. La dotazione annua è soggetta all'accordo dell'autorità di bilancio sui mezzi adeguati del finanziamento in virtù delle prospettive finanziarie o tramite l'utilizzo degli strumenti di cui all'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

#### Articolo 11

1. La Commissione elabora orientamenti di programmazione strategica che definiscono la cooperazione della Comunità in termini di obiettivi misurabili, priorità, scadenze per i settori specifici d'intervento, presupposti e risultati previsti. La programmazione è annuale e indicativa.

2. Gli orientamenti di programmazione strategica per i futuri interventi esposti dal rappresentante della Commissione vengono discussi ogni anno con gli Stati membri nel comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1. Il comitato esprime un parere al riguardo conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

#### Articolo 12

1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire gli interventi di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario.

<sup>(1)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

2. Le decisioni relative ad interventi che beneficiano, in base al presente regolamento, di un finanziamento superiore a 5 milioni di EUR e ad eventuali modifiche di tali interventi che comportino una maggiorazione superiore al 20 % dell'importo inizialmente stabilito per gli stessi vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

3. La Commissione informa gli Stati membri in merito alle decisioni e alle modifiche riguardanti i suddetti interventi il cui valore non supera i 5 milioni di EUR.

#### Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente per lo sviluppo.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 45 giorni.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

#### Capo IV

### Relazioni e disposizioni finali

#### Articolo 14

1. Al termine di ciascun esercizio finanziario, la Commissione fornisce, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulla politica CE dello sviluppo, informazioni sugli orientamenti per il proprio programma strategico indicativo annuale e sugli interventi finanziati nel corso di tale

esercizio finanziario, comprese le azioni del fondo globale contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, nonché le proprie conclusioni sull'applicazione del presente regolamento nell'esercizio finanziario precedente. Nella sintesi figurano, in particolare, informazioni sugli aspetti positivi e negativi degli interventi in termini di impatto sulla lotta contro le tre malattie trasmissibili e sulla riduzione della povertà, inclusi i risultati concreti e qualificati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati. Inoltre, vengono fornite informazioni sulle persone con le quali i contratti sono stati conclusi e sugli importi di tali contratti nonché sugli esborsi effettuati e sui risultati di tutte le valutazioni indipendenti di singoli interventi.

2. Al più tardi un anno prima che scada il presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione indipendente sulla sua applicazione onde stabilire se gli obiettivi sono stati realizzati e fornire indicazioni sul modo di migliorare l'efficacia degli interventi futuri. Basandosi su detta relazione, la Commissione può formulare proposte sui futuri sviluppi del presente regolamento e sulle eventuali modifiche.

#### Articolo 15

Il regolamento (CE) n. 550/97 è abrogato. Tuttavia gli interventi decisi nel suo ambito proseguono ai sensi del medesimo regolamento.

#### Articolo 16

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. TREMONTI

**REGOLAMENTO (CE) N. 1569/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 settembre 2003**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 settembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	106,4
	060	84,7
	064	71,1
	096	45,5
	999	76,9
0707 00 05	052	120,2
	096	16,4
	999	68,3
0709 90 70	052	78,8
	999	78,8
0805 50 10	388	62,1
	524	55,6
	528	46,7
	999	54,8
0806 10 10	052	76,2
	064	84,5
	999	80,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	74,3
	400	78,9
	508	100,3
	512	97,9
	528	44,5
	720	49,8
	800	212,7
	804	82,2
	999	92,6
0808 20 50	052	109,0
	388	89,0
	999	99,0
0809 30 10, 0809 30 90	052	121,5
	999	121,5
0809 40 05	052	78,6
	060	64,5
	064	65,7
	066	68,5
	093	70,3
	094	54,9
	624	129,3
	994	54,7
	999	73,3

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1570/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 settembre 2003**

**che stabilisce i quantitativi per i quali possono essere presentate domande di titoli d'importazione relative al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2004 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Polonia e l'Ungheria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/2003<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1307/2003 della Commissione<sup>(3)</sup> stabilisce in che misura possano essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2003.
- (2) Per i prodotti del settore delle carni bovine originari della Polonia e dell'Ungheria (contingente n. 09.4707), i quantitativi che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2003 di cui all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1279/98 sono stati completamente utilizzati.
- (3) Per i prodotti del settore delle carni bovine originari della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania e dell'Ungheria (contingente n. 09.4774), i titoli richiesti sono stati inferiori ai quantitativi che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2003 di cui all'arti-

colo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1279/98. Occorre pertanto, conformemente al secondo comma del suddetto articolo, aggiungere i rimanenti quantitativi per tale periodo ai quantitativi disponibili per il periodo successivo, per ciascuno dei cinque paesi interessati.

- (4) Per i prodotti del settore delle carni bovine originari della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Polonia e dell'Ungheria, i quantitativi che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2004 debbono essere stabiliti tenendo conto dei quantitativi ancora disponibili per il periodo già trascorso, conformemente all'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1279/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I quantitativi per i quali possono essere presentate domande di titoli d'importazione relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2004 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 figurano nell'allegato del presente regolamento, ripartiti per paese d'origine e numero d'ordine dei contingenti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 28.6.2003, pag. 44.

<sup>(3)</sup> GU L 185 del 24.7.2003, pag. 16.

## ALLEGATO

**Quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2004**

Paese d'origine	Numero d'ordine	Codice NC	Quantitativo disponibile (t)
Ungheria	09.4707	0201 0202	7 510
	09.4774	0206 10 95 0206 29 91 0210 20 10 0210 20 90 0210 99 51 0210 99 59 0210 99 90	1 100
Polonia	09.4824	0201 0202 1602 50 10	10 400 <sup>(1)</sup>
Repubblica ceca	09.4623	0201 0202	3 326
Slovacchia	09.4624	0201 0202	3 180
	09.4644	0206 10 95 0206 29 91 0210 20	1 000
	09.4648	1602 50	200
Romania	09.4753	0201 0202	4 000
	09.4765	0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51	100
	09.4768	1602 50	440
Bulgaria	09.4651	0201 0202	250

<sup>(1)</sup> 10 400 t di carni bovine dei codici NC 0201 e 0202 originarie della Polonia o 4 859,81 t di prodotti trasformati del codice NC 1602 50 originari della Polonia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1571/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 5 settembre 2003**

**che modifica alcuni elementi del disciplinare relativo alla denominazione figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (Parmigiano Reggiano)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità italiane hanno chiesto delle modifiche per la denominazione «Parmigiano Reggiano», registrata come denominazione d'origine protetta nel regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1204/2003 <sup>(4)</sup>, concernenti la descrizione, il metodo di ottenimento, l'etichettatura nonché il regolamento relativo all'alimentazione delle bovine.
- (2) Dall'esame della domanda di modifica è emerso che si tratta di modifiche non secondarie.

- (3) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e trattandosi di modifiche non secondarie, occorre applicare, mutatis mutandis, la procedura prevista all'articolo 6.
- (4) Le modifiche sono state ritenute conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92. Nessuna dichiarazione d'opposizione è stata trasmessa alla Commissione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento citato, a seguito della pubblicazione delle suddette modifiche nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(5)</sup>.
- (5) Tali modifiche devono pertanto essere registrate ed essere oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le modifiche figuranti nell'allegato del presente regolamento sono registrate e pubblicate conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 168 del 5.7.2003, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU C 275 del 12.11.2002, pag. 14 (Parmigiano Reggiano).

## ALLEGATO

ITALIA

**Parmigiano Reggiano**— *Descrizione*

L'altezza della forma assume valori compresi tra il minimo di 20 cm e il massimo di 26 cm, con una conseguente variazione del suo peso minimo che viene stabilito in 30 kg.

Viene eliminata la possibilità, peraltro quasi mai utilizzata, della oleatura esterna della forma, che costituiva ormai solo un inconveniente nella commercializzazione del prodotto.

— *Metodo di ottenimento*

Viene specificato che il latte è usato crudo: esso non può essere sottoposto a trattamenti termici né addizionato con additivi.

Le operazioni concernenti la mungitura, il suo tempo massimo di esecuzione, la conservazione e la parziale scrematura del latte per affioramento in vasche a cielo aperto, l'aggiunta di siero innesto ottenuto dall'acidificazione spontanea del siero residuo della lavorazione del giorno precedente, la coagulazione del latte, la rottura della cagliata e la formatura sono opportunamente esplicitate secondo gli usi locali, leali e costanti, tradizionalmente osservati.

— *Etichettatura*

L'azione identificativa dell'origine da parte delle fasce marchianti è stata integrata con l'apposizione di una placca di caseina, recante la scritta «Parmigiano Reggiano» unitamente ai codici identificativi della forma, al fine di garantire in modo esatto la tracciabilità del prodotto.

La marchiatura di selezione è effettuata dal Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano mediante l'apposizione di marchi indelebili relativi alle categorie della selezione, dopo l'esito positivo delle operazioni di verifica da parte dell'organismo di controllo autorizzato.

— *Altro. Regolamento di alimentazione delle bovine*

Vengono specificati ed elencati i foraggi e i sottoprodotti vietati, alla luce delle conoscenze tecniche attualmente disponibili nel campo della nutrizione animale.

Il regolamento di alimentazione è stato semplificato negli aspetti che non avevano incidenza sul legame con il territorio ed è stato reso più rigoroso per quanto riguarda l'applicazione del «piatto unico» come tecnica di somministrazione degli alimenti.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1572/2003 DELLA COMMISSIONE****del 4 settembre 2003****che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il memorandum d'intesa fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan, avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1994 <sup>(3)</sup> ed approvato con decisione 96/386/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>, prevede che debbano essere considerate favorevolmente determinate richieste presentate dal Pakistan per ottenere la cosiddetta «flessibilità straordinaria».
- (2) La Repubblica islamica del Pakistan ha presentato una richiesta di trasferimento tra categorie il 27 maggio 2003.
- (3) I trasferimenti richiesti dalla Repubblica islamica del Pakistan rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e in quanto disposto dal suo allegato VIII.

- (4) È opportuno accogliere la richiesta.
- (5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono autorizzati per l'anno contingente 2003, conformemente all'allegato, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica islamica del Pakistan.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2003.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 153 del 27.6.1996, pag. 48.

<sup>(4)</sup> GU L 153 del 27.6.1996, pag. 47.

## ALLEGATO

Pakistan				Limite adeguato	Adeguamento				
Gruppo	Categoria	Unità	Limite 2003		Quantità in unità	Quantità in tonnellate	%	Flessibilità	Limite adeguato
IB	6	pezzi	49 142 000	49 972 189	2 640 000	1 500	5,4	Trasferimento dalla categoria 28	52 612 189
IIA	9	kg	13 464 000	13 173 480	1 500 000	1 500	11,1	Trasferimento dalla categoria 28	14 673 480
IIA	20	kg	52 407 000	55 355 640	1 000 000	1 000	1,9	Trasferimento dalla categoria 28	56 355 640
IIB	28	pezzi	115 272 000	123 341 040	- 6 440 000	- 4 000	- 5,6	Trasferimento alle categorie 6, 9 e 20	116 901 040

**REGOLAMENTO (CE) N. 1573/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 settembre 2003**

**che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1994 <sup>(3)</sup>, prevede che debbano essere considerate favorevolmente determinate richieste presentate dall'India per ottenere la cosiddetta «flessibilità straordinaria».
- (2) La Repubblica indiana ha presentato una richiesta di trasferimento tra categorie il 6 giugno 2003, che ha modificato il 4 agosto 2003.
- (3) I trasferimenti richiesti dalla Repubblica indiana rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 7 e in quanto disposto dall'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

- (4) È opportuno accogliere la richiesta.
- (5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono autorizzati per l'anno contingente 2003, conformemente all'allegato, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica indiana.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2003.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53.

## ALLEGATO

664 India				Limite adeguato	Adeguamento				
Gruppo	Categoria	Unità	Limite 2003		Quantità in unità	Quantità in tonnellate	%	Flessibilità	Nuovo limite adeguato
IA	3	Kg	35 804 000	35 804 000	- 4 500 000	- 4 500	- 12,6	Trasferimento alle categorie 4, 6, 7	31 304 000
IB	4	pezzi	87 733 000	88 068 700	12 960 000	2 000	14,8	Trasferimento dalla categoria 3	101 028 700
IB	6	pezzi	12 259 000	12 310 700	1 760 000	1 000	14,4	Trasferimento dalla categoria 3	14 070 700
IB	7	pezzi	74 350 000	74 513 600	8 325 000	1 500	11,2	Trasferimento dalla categoria 3	82 838 600

**REGOLAMENTO (CE) N. 1574/2003 DELLA COMMISSIONE****del 4 settembre 2003****che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio <sup>(1)</sup>, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili <sup>(3)</sup>, siglato il 9 dicembre 1988 e approvato con la decisione 90/647/CEE del Consiglio, e l'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF, siglato il 19 gennaio 1995 e approvato con la decisione 95/155/CE <sup>(4)</sup>, prevedono la possibilità di concordare trasferimenti tra anni contingentali. Entrambi gli accordi sono stati modificati da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 19 maggio 2000 e approvato con la decisione 2000/787/CE del Consiglio <sup>(5)</sup>. Queste disposizioni in materia di flessibilità sono state notificate all'Organo di controllo dei tessili dell'Organizzazione mondiale del commercio dopo l'adesione della Cina all'OMC.
- (2) Il 23 giugno 2003 la Repubblica popolare cinese ha presentato domanda per effettuare trasferimenti di quantitativi dall'anno contingentale 2002 all'anno contingentale 2003.

- (3) I trasferimenti richiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, nonché in quanto disposto dall'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.
- (4) È opportuno accogliere la richiesta.
- (5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono autorizzati per l'anno contingentale 2003, conformemente all'allegato del presente regolamento, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese stabiliti dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 352 del 15.12.1990, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 104 del 6.5.1995, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13.

## ALLEGATO

720 Cina						Adeguamento Trasferimenti dall'anno contingente 2002		
Gruppo	Categoria	Unità	Limite 2003	Limite derivante dagli adeguamenti precedenti <sup>(1)</sup>	Limite derivante dall'applicazione delle normali flessibilità (riporto 3%)	Quantità	%	Nuovo limite adeguato
IA	1	kg	4 491 000	4 094 950	4 229 680	179 640	4,0	4 409 320
IA	2a	kg	3 765 000	3 802 650	3 915 600	54 716	1,5	3 970 316
IA	3a	kg	770 000	777 700	800 800	20 843	2,7	821 643
IB	5	pezzi	244 000	244 000	251 320	9 760	4,0	261 080
IB	7	pezzi	13 277 000	13 277 000	13 675 310	31 423	0,2	13 706 733
IIA	9	kg	6 079 000	6 443 740	6 626 110	41 148	0,7	6 667 258
IIA	22	kg	17 975 000	14 565 639	15 104 889	719 000	4,0	15 823 889
IIA	23	kg	11 558 000	2 558 000	2 904 740	462 320	4,0	3 367 060
IIB	12	paia	32 721 000	33 752 070	34 733 700	462 679	1,4	35 196 379
IIB	13	pezzi	516 216 000	522 090 360	537 576 840	3 641 881	0,7	541 218 721
IIB	14	pezzi	14 608 000	14 608 000	15 046 240	584 320	4,0	15 630 560
IIB	15	pezzi	17 404 000	17 952 430	18 474 550	136 227	0,8	18 610 777
IIB	16	pezzi	16 196 000	17 167 760	17 653 640	647 840	4,0	18 301 480
IIB	17	pezzi	12 187 000	12 187 000	12 552 610	487 480	4,0	13 040 090
IIB	26	pezzi	5 523 000	5 854 380	6 020 070	75 802	1,4	6 095 872
IIB	28	pezzi	81 202 000	86 074 120	88 510 180	3 248 080	4,0	91 758 260
IIB	83	kg	9 673 000	9 985 960	10 276 150	99 627	1,0	10 375 777
IIIB	97	kg	2 514 000	2 664 840	2 740 260	100 560	4,0	2 840 820
Altro	X20	kg	50 000	50 000	51 500	2 000	4,0	53 500
Altro	X117	kg	589 000	624 340	642 010	23 560	4,0	665 570
Altro	X118	kg	1 394 000	1 477 640	1 519 460	55 760	4,0	1 575 220
Altro	X122	kg	194 000	194 000	199 820	7 760	4,0	207 580
Altro	X136A	kg	436 000	436 000	449 080	17 440	4,0	466 520
Altro	X156	kg	3 406 000	3 406 000	3 508 180	136 240	4,0	3 644 420
Altro	X157	kg	12 489 000	12 295 680	12 670 350	499 560	4,0	13 169 910
Altro	X159	kg	4 279 000	4 279 000	4 407 370	171 160	4,0	4 578 530

<sup>(1)</sup> Normali flessibilità (trasferimenti fra categorie).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1575/2003 DELLA COMMISSIONE****del 5 settembre 2003****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

dal regolamento (CE) n. 1166/2003 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2003 <sup>(6)</sup>.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.<sup>(4)</sup> GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.<sup>(5)</sup> GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 57.<sup>(6)</sup> GU L 211 del 4.9.2003, pag. 11.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 5 settembre 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99**

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	15,39	8,87
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	15,39	15,17
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	15,39	8,64
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	15,39	14,66
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	18,55	17,42
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	18,55	11,97
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	18,55	11,97
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,19	0,45

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**DIRETTIVA 2003/80/CE DELLA COMMISSIONE****del 5 settembre 2003****che stabilisce all'allegato VIII bis della direttiva 76/768/CEE del Consiglio il simbolo indicante la durata d'idoneità all'impiego dei prodotti cosmetici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

vista la direttiva 2003/15/CE, segnatamente l'articolo 1, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Allo scopo di migliorare le informazioni fornite ai consumatori è opportuno che i prodotti cosmetici rechino un'indicazione più precisa sulla loro durata di utilizzo.
- (2) Per i prodotti cosmetici per i quali la durata minima supera i trenta mesi va fornita un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto una volta aperto può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore.
- (3) A tale scopo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 76/768/CEE del Consiglio prescrive l'impiego di un simbolo seguito dall'indicazione del periodo d'idoneità all'impiego (espresso in mesi e/o anni).
- (4) I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato VIII bis della direttiva 76/768/CEE è completato con il simbolo ed il testo che figurano nell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva entro l'11 settembre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2003.


*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.<sup>(2)</sup> GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 26.

## ALLEGATO

Simbolo rappresentante un barattolo di crema aperto secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 76/768/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>.



---

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/15/CE.

**DIRETTIVA 2003/81/CE DELLA COMMISSIONE****del 5 settembre 2003****che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive molinate, tiram e ziram****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/79/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 della Commissione <sup>(4)</sup>, fissa un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Molinate, tiram e ziram figurano in detto elenco.
- (2) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Con il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che individua le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 <sup>(6)</sup>, sono stati designati i seguenti Stati membri relatori, i quali hanno a loro volta presentato alla Commissione i relativi rapporti di valutazione e raccomandazioni, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92. Per il molinate, lo Stato membro relatore era il Portogallo e tutte le informazioni sono state presentate il 30 novembre 1998. Per il tiram, lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informazioni sono state presentate il 15 gennaio 1998. Per lo ziram, lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informazioni sono state presentate il 9 giugno 1998.
- (3) Tali rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

- (4) Il riesame di tutte le sostanze attive si è concluso il 4 luglio 2003 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione relativi a molinate, tiram e ziram.
- (5) Dal riesame del molinate, del tiram e dello ziram non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.
- (6) Dalle valutazioni effettuate, è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti molinate, tiram o ziram soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno iscrivere le sostanze attive in questione nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze possano essere concesse conformemente alle disposizioni della summenzionata direttiva.
- (7) È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall'iscrizione.
- (8) Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE relative ai prodotti fitosanitari contenenti molinate, tiram e ziram e, in particolare, per riesaminare le autorizzazioni esistenti, in modo tale da garantire il rispetto delle condizioni attinenti a tali sostanze attive, contemplate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi specificati dalla direttiva 91/414/CEE.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 205 del 14.8.2003, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.<sup>(5)</sup> GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.<sup>(6)</sup> GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 gennaio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione.

Essi applicano dette disposizioni dal 1° febbraio 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente molinate, tiram o ziram al fine di accertare che le condizioni riguardanti le sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE siano soddisfatte. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2005.

2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente molinate, tiram o ziram come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/

414/CEE entro il 31 luglio 2004, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame, essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 luglio 2008.

*Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il 1° agosto 2004.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## Sostanze da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

N.	Nome comune numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza <sup>(1)</sup>	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«72	Molinate CAS 2212-67-1 CIPAC 235	S-etil azepan-1-carbotioato; S-etil peridroazepin-1-carbotioato; S-etil periodroazepin-1-tiocarbossilato	950 g/kg	1.8.2004	31.7.2014	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del molinate, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In tale valutazione globale, gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque freatiche quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi,</li> <li>— prestare particolare attenzione alla possibilità di trasporto a breve distanza della sostanza attiva nell'aria.</li> </ul>
73	Tiram CAS 137-26-8 CIPAC 24	Tetrametiltiouram disolfuro bis (dimetilcarbamoil) disolfuro	960 g/kg	1.8.2004	31.7.2014	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida o repellente.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del tiram, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In tale valutazione globale, gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi,</li> <li>— prestare particolare attenzione alla protezione dei mammiferi di piccole dimensioni e agli uccelli nel caso in cui la sostanza venga utilizzata per il trattamento delle sementi in primavera. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.</li> </ul>
74	Ziram CAS 137-30-4 CIPAC 31	Bis (N-dimetil-ditiocarbammato) di zinco	950 g/kg (specifica FAO) Arsenico: max. 250 mg/kg Acqua: max. 1,5 %	1.8.2004	31.7.2014	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida o repellente.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dello ziram, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In tale valutazione globale, gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio e degli organismi acquatici; ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi,</li> <li>— osservare la situazione di esposizione acuta dei consumatori attraverso la dieta alimentare in vista di future revisioni delle quantità massime di residui.</li> </ul>

<sup>(1)</sup> Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.»

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2003

**che fissa la ripartizione finanziaria definitiva per Stato membro della campagna 2002/2003, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio**

[notificata con il numero C(2003) 3147]

(2003/638/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme concernenti la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti sono fissate dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1203/2003 <sup>(4)</sup>, in particolare in ordine al potenziale produttivo.
- (2) Le disposizioni particolareggiate sulla pianificazione finanziaria e sulla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 prevedono che i riferimenti ad un dato esercizio finanziario riguardino i pagamenti realmente effettuati dagli Stati membri nel periodo che va dal 16 ottobre di un anno al 15 ottobre dell'anno successivo.
- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione assegna ogni anno agli Stati membri una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengono conto delle situazioni e delle esigenze specifiche nonché degli sforzi da compiere in funzione dell'obiettivo del regime.

(4) La Commissione ha fissato la ripartizione finanziaria indicativa per la campagna 2002/2003 con la decisione 2002/666/CE <sup>(5)</sup>.

(5) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la dotazione iniziale è modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri, tenendo presente l'obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili.

(6) Ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1227/2000, le spese sostenute e liquidate degli Stati membri sono limitate all'importo delle loro assegnazioni che figurano nella decisione 2002/666/CE. Questa limitazione si applica per il presente esercizio alla Spagna, alla Francia, all'Italia, all'Austria e al Portogallo.

(7) Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1227/2000, gli Stati membri possono presentare un'altra domanda nel quadro dell'esercizio finanziario in corso. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dello stesso regolamento, tale domanda è accettata, per gli Stati membri che hanno speso la dotazione iniziale, in proporzione alle loro richieste utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti gli Stati membri, del totale degli importi notificati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), del suddetto regolamento e corrette, se del caso, in applicazione dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3, dalla dotazione complessiva assegnata agli Stati membri. Questa disposizione si applica per il presente esercizio alla Spagna, alla Francia, all'Italia, all'Austria e al Portogallo.

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 168 del 5.7.2003, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU L 227 del 23.8.2002, pag. 49.

- (8) Per il presente esercizio, le disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, si applicano al Lussemburgo.
- (9) Per il presente esercizio, le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 4, non si applicano a nessun Stato membro.
- (10) La Commissione ha ricevuto da parte della Spagna informazioni supplementari per quanto riguarda il numero di ettari che è stato assegnato a questo paese dalla decisione 2002/666/CE. Sulla base di queste informazioni è opportuno procedere ad una correzione dell'assegnazione della superficie di questo Stato membro,

fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, per il periodo dell'esercizio finanziario 2003, è riportata in allegato.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2003.

*Articolo 1*

La ripartizione finanziaria definitiva per Stato membro della campagna 2002/2003, per un determinato numero di ettari, ai

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

ALLEGATO

**Ripartizione finanziaria definitiva per Stato membro della campagna 2002/2003, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento (CE) n. 1493/1999, per l'esercizio finanziario 2003**

Stato membro	Superficie (ha)	Dotazione finanziaria (EUR)
Germania	2 136	12 481 433
Grecia	1 358	7 132 661
Spagna	23 902	160 033 831
Francia	14 635	95 431 219
Italia	18 660	123 950 907
Lussemburgo	—	—
Austria	1 918	10 602 842
Portogallo	5 362	33 567 107
Totale	67 971	443 200 000